

Allegato –B- alla raccolta n. 3097

STATUTO
della associazione

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

art.1) E' costituita, ai sensi della legge 49/87 e del d. lgs. 460/97 una associazione non governativa denominata

“IL SOLE ASSOCIAZIONE per la cooperazione internazionale e le adozioni a distanza ONLUS”

in forma abbreviata

"Il Sole ONLUS".

art.2) L'associazione ha sede legale in Como, Via Giovane Italia 13.

Con deliberazione del Consiglio direttivo potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato od all'estero.

art.3) L'associazione è apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela dei diritti dell'infanzia e delle donne per l'affermazione dei principi della dignità e delle pari opportunità per tutti i bambini, senza alcun tipo di discriminazioni, in particolare di sesso, etnia, religione e credo politico.

L'associazione ha come finalità la tutela ed il riconoscimento del bambino e della donna come persona e la difesa nel mondo dei diritti fondamentali alla vita, alla salute, alla famiglia, all'educazione, al gioco e all'innocenza, come espresso nella Convenzione dei Diritti del Fanciullo delle Nazioni Unite.

Per il perseguimento dello scopo l'associazione può:

i) svolgere attività di solidarietà, cooperazione internazionale e nazionale ed assistenza ai minori in Italia ed all'estero:

✓ promuovendo e realizzando progetti a breve, medio e lungo termine, aventi per finalità la tutela dei diritti dei bambini vittime di abuso sessuale, la tutela del diritto alla vita, la tutela del diritto all'identità, la prevenzione dell'abbandono dei minori, la tutela del diritto all'educazione, la promozione dello sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione, la creazione di forme di assistenza ai minori e l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione dell'infanzia e della donna;

✓ sostenendo, in Italia e in ogni altro paese, lo studio, la formulazione e la realizzazione di programmi di assistenza e cooperazione internazionale allo sviluppo umano, educativo, professionale, culturale, socio-economico in coerenza con i bisogni strutturali ed emergenziali delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, in collaborazione con le realtà locali pubbliche e/o private, laiche e/o religiose con lo scopo di favorire l'autosufficienza delle popolazioni locali, con particolare attenzione ai bambini, ai minori, alle donne;

✓ promuovendo, in Italia e in ogni altro paese, forme di raccolta di fondi, specialmente attraverso lo strumento dell'adozione a distanza per garantire sostegno diretto a programmi realizzati in collaborazione con propri partners nei paesi in via di sviluppo;

✓ attuando programmi di formazione in Italia ed all'estero per personale volontario italiano e di cittadini dei Paesi in cui opera;

✓ collaborando con reti di associazioni già esistenti, oppure contribuendo alla creazione di reti in grado di dare risposte esaustive ai bisogni di minori e donne più vulnerabili.

ii) Svolgere attività culturali, scientifiche, di informazione e di educazione allo sviluppo atte a sensibilizzare opinione pubblica, operatori sociali ed autorità, in Italia ed all'estero, al rispetto dei diritti dei bambini ovunque siano nati, e delle donne, stimolando la riflessione sul bambino come soggetto di diritto, favorendo il confronto tra istituzioni e società civile e proponendo azioni dirette al rispetto dell'infanzia.

A tale scopo l'associazione intende tra l'altro:

- ✓ organizzare convegni, incontri e seminari sia in Italia che all'estero;
- ✓ realizzare corsi di formazione per operatori, volontari, soci, simpatizzanti e amici dell'associazione ;
- ✓ allestire mostre, esposizioni e manifestazioni culturali;
- ✓ gestire siti Internet dedicati;
- ✓ realizzare ricerche ed attività di studio, anche collaborando con scuole ed università;
- ✓ organizzare iniziative e programmi di educazione allo sviluppo per la promozione e la difesa dei diritti dei minori;

iii) Svolgere attività di accoglienza, integrazione a favore delle comunità di bambini e donne immigrati residenti sul territorio italiano, garantendo il pieno rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo. A tale scopo intende tra l'altro:

- ✓ svolgere attività di informazione, formazione, accompagnamento e supporto a favore degli operatori di questo settore;
- ✓ partecipare a reti di coordinamento in materia di immigrazione e, nel caso, creare reti atte a dare risposte esaustive ai bisogni rilevati;
- ✓ realizzare progetti di medio e lungo termine per garantire l'accoglienza di primo e secondo livello agli immigrati, soprattutto donne e bambini;
- ✓ realizzare attività di orientamento ai servizi a disposizione sul territorio italiano;
- ✓ collaborare con le autorità competenti per attività di ricerca e di emersione del fenomeno dell'immigrazione sul territorio italiano;

iv) Al fine di realizzare le attività di cui ai commi **i)**, **ii)** e **iii)** del presente articolo, l'associazione può tra l'altro:

- ✓ aderire ad altri enti, coordinamenti, organismi, gruppi di lavoro, anche internazionali, aventi scopi o finalità analoghe;
- ✓ affiancare l'operato delle istituzioni italiane e straniere e collaborare con tutti coloro che si adoperano al fine di ottenere legislazioni locali, accordi bilaterali e convenzioni internazionali, garantiste dei diritti dei minori;
- ✓ partecipare a conferenze ed eventi in Italia ed all'estero mantenendo aperto il dialogo con istituzioni e realtà del privato sociale;
- ✓ denunciare a qualsiasi livello ogni possibile forma di violazione dei diritti dei bambini;
- ✓ provvedere all'informazione dei propri soci con comunicazioni interne;
- ✓ curare l'aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle iniziative e le attività in corso;
- ✓ organizzare attività di raccolta fondi;
- ✓ ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

L'associazione potrà, altresì, nei limiti strettamente necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti al fine di qualificare e specializzare le attività per il raggiungimento degli scopi statutari, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato.

Le prestazioni fornite dagli aderenti gratuitamente saranno comunque prevalenti, verranno fornite in modo spontaneo e senza compenso, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività degli associati non potrà essere retribuita in alcun modo, ad essi potranno essere rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione su proposta del Presidente.

PATRIMONIO

art.4) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- c) da donazioni, legati, lasciti.

art.5) I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative;
- b) dai redditi dei beni patrimoniali;
- c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi.

ASSOCIATI

art.6) I soci si dividono in:

- ✓ soci ordinari
- ✓ soci sostenitori
- ✓ soci onorari

Sono soci ordinari coloro che aderiscono alle attività dell'associazione, previa presentazione di formale richiesta scritta.

Sono soci sostenitori coloro che sostengono l'associazione e si impegnano a contribuire al perseguimento delle sue finalità.

Sono soci onorari coloro che abbiano notevolmente contribuito a diffondere la cultura del rispetto e della difesa dei diritti dell'infanzia o abbiano contribuito allo sviluppo dell'attività dell'associazione. I soci onorari sono nominati dal Consiglio direttivo e non sono tenuti al pagamento della Quota Sociale.

Possono richiedere l'ammissione quali soci coloro che presentano formale richiesta al Consiglio direttivo e che effettuano regolare versamento della quota associativa annuale, così come deliberata dal Consiglio direttivo. La domanda deve contenere: nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza, l'espressa volontà di far parte dell'associazione, piena e incondizionata accettazione del presente statuto e dei regolamenti approvati.

L'ammissione è deliberata a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione. L'eventuale diniego dovrà essere motivato.

La Segreteria provvederà a consegnare un'apposita tessera di adesione all'interessato.

Il Consiglio direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

art.7) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

art.8) Gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

I soci hanno diritto:

- ✓ a partecipare a tutte le attività dell'associazione;
- ✓ a partecipare all'assemblea con diritto di voto e di accedere, a seguito di regolare candidatura, alle cariche associative;
- ✓ ad accedere ai registri dell'associazione e agli atti ufficiali che sono pubblici;
- ✓ alla garanzia di recesso senza oneri a suo carico.

I soci sono tenuti:

- ✓ a versare la quota associativa come da presente statuto
- ✓ a mantenere sempre un comportamento in linea con gli scopi e le attività dell'associazione, del Consiglio direttivo e in linea con i regolamenti approvati dal Consiglio direttivo.

art.9) La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tale qualità si perde nei seguenti casi:

- per morte;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio direttivo;
- per esclusione; l'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi; è deliberata dal Consiglio direttivo nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie. L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Revisore o al Collegio dei revisori, se nominato/i;
- per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'associazione.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.10) Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente e il Vice presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Revisore o il Collegio dei revisori.

ASSEMBLEA

art.11) L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Revisore o del Collegio dei revisori dei conti.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

art.12) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

art.13) Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, qualunque sia il loro numero.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto. Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

art.14) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo assistito.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

art.15) Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

CONSIGLIO DIRETTIVO

art.16) L'associazione è retta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri nominati dall'assemblea tra i soci con le modalità previste dall'art.13; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

art. 17) Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio direttivo; gli altri consiglieri devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo Consiglio direttivo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

art.18) La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

art.19) Il Consiglio direttivo è convocato con lettera da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

art.20) E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

art.21) Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente od, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

art.22) Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione e decadenza;
- d) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- i) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie in favore proprio o di altri soggetti senza scopo di lucro;
- l) decidere la partecipazione dell'associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- m) costituire e/o aderire ad A.T.I., joint ventures, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi finalizzate, in particolare, alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica;
- n) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
- o) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico su specifici temi legati allo scopo e all'attività dell'associazione;
- p) nominare comitati scientifici se reputati necessari per l'attività dell'associazione;
- q) assumere e licenziare personale dipendente;
- r) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

CARICHE SOCIALI

art.23) Il Consiglio direttivo nominerà tra i suoi membri il Presidente, il Vice presidente ed il Tesoriere che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso e sono rieleggibili

PRESIDENTE

art.24) Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.

In particolare il Presidente:

- ✓ assume diritti e obblighi per conto dell'associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio direttivo e/o dall'assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
- ✓ delega, se lo ritiene opportuno, delle sue competenze ad uno o più consiglieri;
- ✓ sovrintende e controlla l'operato del Tesoriere;
- ✓ stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'associazione, sottoponendole poi all'approvazione del Consiglio direttivo;
- ✓ esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto;
- ✓ rappresenta l'associazione in giudizio con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione;
- ✓ può inoltre costituirsi parte civile in nome e per conto dell'associazione e nominare, all'uopo, avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza dell'associazione spetta, inoltre, ai Consiglieri delegati nei limiti delle rispettive deleghe.

VICE PRESIDENTE

art.25) Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. L'apposizione della sottoscrizione del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

TESORIERE

art. 26) Al Tesoriere competono il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale, esecutiva ed economica dell'associazione, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio direttivo e dall'assemblea le operazioni di pagamento ed incasso sui conti correnti dell'associazione, sempre nei limiti individuati dal Consiglio direttivo.

Il Tesoriere, in particolare, è responsabile della tenuta della cassa e del controllo dei conti correnti bancari e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Il Tesoriere affianca il Consiglio direttivo nella predisposizione dei bilanci e delle eventuali relazioni accompagnatorie.

REVISORE O COLLEGIO DEI REVISORI

art.27) Possono essere nominati un Revisore od un Collegio dei revisori, quest'ultimo composto da tre membri, che eleggono tra loro un Presidente, nominati dall'assemblea anche tra persone non associate.

Qualora venisse a mancare il Revisore, il Consiglio direttivo provvede a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo Revisore. Il Revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Revisore originario.

Qualora venisse a mancare un revisore facente parte del Collegio, gli altri provvedono a sostituirlo. Il revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Collegio che lo ha eletto.

Al Revisore od al Collegio dei revisori spetta il compito di:

a) controllare la gestione contabile dell'associazione e di effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea;

b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie;

c) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al loro giudizio.

La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

I revisori partecipano all'assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

Al Revisore o al Collegio dei Revisori può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

BILANCIO

art.28) L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

art.29) Dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

art.30) E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

TRASFORMAZIONE - SCIoglimento

art.31) L'associazione, ai sensi dell'art. 2500 – *octies* c.c. terzo comma, non potrà trasformarsi in società di capitali.

art.32) L'associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra ONLUS con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea, e comunque sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

RINVIO

art.32) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni, in particolare la legge 11 agosto 1991 n. 266, e di ONLUS.

ORNELLA LAVEZZOLI

CHIARA CLERICI sigillo